

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Clario 7 - Tel. 18-30 - C/G postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2.50 il mm. - Cronaca L. 2.50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g, Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 8

UDINE, 17 GIUGNO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

IL PROBLEMA DEL GIORNO: PREZZI E COSTI

L'economia di guerra prevede gli aumenti ma ogni artificiosa maggiorazione va stroncata secondo le precise direttive enunciate in Senato dal Ministro Cianetti

La guerra è ad una svolta decisiva; tutti la sentono in ogni campo o settore della vita nazionale. Per questo — oggi più che mai — è necessaria una generale e completa mobilitazione delle forze sane anche sul fronte interno dell'economia su cui grava il peso totale della guerra stessa per far fronte alla quale lo Stato è costretto ad aumenti di spesa non indifferenti: sussidi, commissioni belliche, contributi di vario genere, ecc. che dilatano necessariamente la circolazione monetaria. E' naturale quindi che, come in ogni altra guerra, malgrado i "blocchi", i prezzi segnano una decisiva tendenza all'aumento. Alle maggiori spese che lo Stato deve incontrare fa riscontro una diminuzione nella produzione dei beni d'uso civile. Si aggiunga poi che tra i fattori base del settore produttivo, due almeno — il lavoro e le materie prime d'importazione — rincarano alla loro volta per effetto della minore disponibilità di braccia, di mezzi di trasporto ed altro.

Tenere fermi i prezzi in queste condizioni è un'impresa molto difficile. Lo ha ammesso con franchezza il Ministro Cianetti alla recente discussione sul bilancio delle Corporazioni in Senato. Ma egli ha con cognizione di causa avvertito molto bene che, accanto alle ragioni che diremo "naturali" di aumento dei prezzi, ve ne sono di "artificiose".

Proporzionalità negli aumenti. Contro queste ragioni, un Regime come il nostro — "che è essenzialmente regime di popolo" — deve opporre un intervento che non rifiuti di tenere conto della realtà che la sfronda, o cerchi di sfrondarla, di tutte quelle sovrastrutture speculative (come l'accaparramento) che, se lasciate libere di operare, amplificano il fenomeno, moltiplicando di molte volte il peso delle cause puramente economiche.

E' evidente che una politica di questo genere deve fondare i prezzi sui costi. Ciascuna impresa sostiene dei costi; se questi aumentano, un aumento proporzionale dei prezzi deve ritenersi legittimo. Si presenta quindi il problema del controllo dei costi: problema che ha fatto versare non poco in chiosio. Diremo qui che se è vero che esso è teoricamente insolubile, possono però darsi delle soluzioni empiriche, al meno parzialmente soddisfacenti ai fini pratici proposti.

Non facciamo, però, soverchie illusioni. I costi dei singoli prodotti non sono e non saranno mai entità esattamente accertabili e calcolabili. Quello che si può fare è di stabilire dei criteri utili per seguire, con sufficiente attendibilità, le variazioni dei costi. E, a quanto pare, la nuova procedura della Confindustria, per mandato

del Ministero delle Corporazioni, sta per porre in atto allo scopo di vagliare le domande di rettifica avanzate o che verranno avanzate dalle Imprese di produzione, si proporrà appunto questi scopi. Opportunamente, perciò, il Ministro ha fatto appello allo spirito di disciplina dei singoli e delle categorie. Applicando con perfetta coerenza corporativa le leggi del Regime, chiama a collaborare, con funzioni di responsabilità le organizzazioni di categoria, egli ha diritto di chiedere ad esse un massimo di obiettività e di comprensione per le supreme esigenze del Paese impegnato in una lotta di vita o di morte.

Per una riduzione dei tipi prodotti. Strettamente legata alla disciplina dei prezzi è la riduzione dei tipi, di cui abbonda ormai la produzione dei prodotti tipo. Solo fissando rigorosamente le caratteristiche del prodotto: materie prime necessarie alla sua lavorazione, tempi necessari a produrlo, mano d'opera impiegata, è possibile stabilire il costo almeno nei suoi elementi diretti, che per quelli indiretti (spese generali) la cosa è un po' difficile, e seguire poi analiticamente le variazioni dei costi.

Si deve però tener presente che questo controllo dei prezzi — come la tipizzazione stessa, del resto — comporta un pericolo grave, che chi vive in commercio ha potuto controllare: quello del declassamento dei prodotti.

Industriali poco scrupolosi possono essere tentati d'impiegare materie prime più scadenti, di diminuire le fasi di lavorazione, sopprimendo, ad esempio, talune necessarie rifiniture. A questo pericolo si rimedia soltanto con un controllo merceologico che, per essere efficiente, deve potersi far convergere su un numero sempre più ridotto di tipi.

Il commerciante che deve vendere ed il pubblico minuto che acquista deve sapere che il "prodotto tipo" è la sua migliore garanzia: da ciò la necessità — di cui è eco nel discorso dell'Ecc. Cianetti — di ridurre maggiormente la varietà dei tipi, in taluni settori decisamente eccessiva.

Tutto questo intervento dello Stato non può farsi senza una certa organizzazione superaziendale che rappresenta naturalmente essa stessa un costo che, se non grava sul consumatore diretto dei vari prodotti, graverà sul contribuente. Onde bene il Senato ha sottolineato le assicurazioni date in proposito dal Ministro delle Corporazioni: "Direttive precise da me date per lo svolgimento della funzione distributiva — egli ha dichiara-

to — sono la semplificazione; l'impiego in forma accentuata degli organi corporativi e sindacali sotto il diretto controllo del Ministero; burocrazia ridotta; limitate alle sole indispensabili le formalità imposte al consumatore; agevole esercizio del diritto di ricorrere contro abusi e favoritismi; attribuzione di iniziative e di diretta re-

sponsabilità agli uffici distributori; scelta oculata delle persone preposte a tali uffici, sia per competenza che per rettitudine. Tale snellimento, sentito e richiesto come una necessità indilazionabile — ha aggiunto l'Ecc. Cianetti — è in corso di attuazione".

Giorgio Frovini.

Il saluto dei commercianti friulani al nuovo Prefetto Ecc. Giovanni Mosconi

L'Ecc. gr. uff. dottor Pietro Chiariotti, che, proprio nella nostra città aveva iniziato or sono trentacinque anni la sua attività alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Interno, ha cessato in questi giorni, per raggiunti limiti di età, dall'incarico di Prefetto di Udine, dopo due anni di permanenza in Friuli. Da queste colonne, i commercianti friulani, che hanno sempre apprezzato la sua diuturna fatica, gli manifestano la loro più viva gratitudine.

Lo sostituisce l'Ecc. Giovanni Mosconi proveniente da Pesaro, ove ha retto quella provincia dal 1939, lasciando una profonda traccia dell'opera da lui svolta in tutti i settori portando in ogni campo il contributo di una attività intelligente e fattiva a beneficio di ogni classe sociale.

Il nuovo Prefetto è nato a Piacenza nel 1898. E' Console della M. V. S. N. Fascista della prima ora egli fu l'animatore del movimento antibolscevico della sua provincia.

Fu Vice federale di Piacenza e Capo dell'Ufficio politico al Comando generale della Milizia, nonché Comandante della II Legione Milizia Portuaria, emergendo sempre per spiccate qualità di provata fede, di competenza e di particolare sensibilità.

Il «Commercio Friulano» si rende interprete presso l'Ecc. Mosconi dei sentimenti di solida collaborazione dei commercianti friulani, i quali gli porgono il più fervido saluto e l'augurio più vivo per i compiti che egli si accinge ad assolvere nel forte Friuli.

Procedura per le domande per la revisione di prezzi o di assegnazioni di materie prime o di prodotti non alimentari

Il Ministero delle Corporazioni, allo scopo di regolare con precisione la procedura relativa alla presentazione e all'esame delle domande di revisione dei prezzi dei prodotti industriali non alimentari e di assegnazione di merci la cui distribuzione è disciplinata dallo stesso Ministero, ha disposto quanto segue:

1) Le domande di cui sopra saranno prese in esame dagli uffici del Ministero soltanto se pervengono da parte delle Confederazioni competenti.

Le Confederazioni non dovranno però avere funzione di semplici organi trasmettenti a fini puramente procedurali, ma dovranno vagliare le domande, per esaminare se esse s'ano meritevoli di essere avanzate o, in caso affermativo, farle proprie concretandone, in modo autonomo, i termini.

2) Gli uffici del Ministero respingeranno senz'altro le domande delle ditte o delle organizzazioni professionali che non si attengono alla procedura stabilita avvertendo che le domande debbono essere presentate non già direttamente al Ministero, ma alle Confederazioni competenti;

3) Gli uffici del Ministero e

i Vice Presidenti delle Corporazioni si asterranno dall'intervenire con gli esponenti delle singole ditte o di organizzazioni professionali, in merito ai problemi di revisione dei prezzi o di ripartizione di merci. Colloqui del genere potranno aver luogo soltanto per la più approfondita chiarificazione delle proposte formulate dalle Confederazioni e sempre con la presenza di rappresentanti delle Confederazioni stesse per l'indispensabile coordinamento.

Le disposizioni sopra riportate debbono essere immediatamente portate a conoscenza delle ditte interessate, le quali dovranno essere avvertite che le eventuali domande di revisione dei prezzi o di assegnazione di merci la cui distribuzione è disciplinata dal Ministero delle Corporazioni, debbono essere avanzate soltanto per il tramite della propria organizzazione.

Le Federazioni Nazionali trasmetteranno alla Confederazione le domande stesse corredate di tutti gli elementi tecnici necessari per porre la Confederazione in grado di vagliare l'opportunità o meno di presentare dette domande in sede ministeriale.

Orientamenti nel settore della distribuzione

Indagine statistica presso i dettaglianti di prodotti tessili e dell'abbigliamento

L'Unione Fascista dei Commercianti comunica: Il Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale dei Consumi Industriali, in applicazione alle norme contenute nel D. M. 12 aprile u. s. relativo alla distribuzione dei prodotti tipo tessili ha disposto perchè venga effettuata una indagine statistica presso tutti i dettaglianti di manufatti tessili e generi di abbigliamento, al fine di rilevare i dati sui fabbisogni dei vari prodotti tipo, ripartiti nelle diverse categorie.

Scopo particolare di questa rilevazione è di stabilire, con dati certi, le percentuali dei singoli manufatti tessili e generi di abbigliamento tipo che il Ministero delle Corporazioni, in applicazione dell'art. 11 del sopracitato D. M. potrà fare produrre all'industria nazionale.

Inoltre l'indagine stessa potrà servire di orientamento per l'esecuzione dei piani di distribuzione fra i dettaglianti dei contingenti provinciali di ogni categoria di prodotti.

Al riguardo si fa presente che per la determinazione delle percentuali da fissare per i singoli dettaglianti, al fine della formulazione del piano-base di riparto, verranno date, appena possibile, precise disposizioni dalla Federazione Nazionale Fascista Commercianti Tessili e Abbigliamento in quanto si tratta di due rilevazioni distinte.

E' necessario comunque tenere presente che l'indicazione del fabbisogno non potrà costituire per le aziende diritto di ottenere proporzionale quota di prodotti, che verranno assegnati esclusivamente in base alle future disponibilità effettive ed ai criteri di ripartizione che saranno emanati dalla suddetta Federazione.

Si richiama la particolare attenzione su quanto segue:

1) La rilevazione viene fatta distintamente per i seguenti prodotti:

- tessuti sistema laniero, tabella A/1;
- tessuti sistema cotoniero, tabella A/2;
- tessuti sistema serico, tabella A/3;
- maglieria, tabella A/4;
- calzetteria, tabella A/4 bis;

Dette tabelle dovranno dalle ditte essere immediatamente ritirate presso gli Uffici dell'Unione e delle Delegazioni di zona e dovranno essere restituite, debitamente compilate, entro il 25 corr. mese.

Si comunica inoltre che, per fornire alle ditte interessate quei chiarimenti e istruzioni che si rendono necessari per una esatta compilazione delle schede in parola, saranno tenute in provincia, presso le sedi delle Delegazioni di zona, le seguenti riunioni, alle quali parteciperà un funzionario dell'Unione:

- a Gemona giovedì 17 giugno, alle ore 14;
- a Pontebba, venerdì 18 giugno, alle ore 14.30;
- a Sacile sabato 19 giugno, alle ore 15;
- a Pordenone sabato 19 giugno, alle ore 10;
- a Latisana domenica 20 giugno, alle ore 9;
- a S. Daniele lunedì 21 giugno, alle ore 10;
- a Spilimbergo martedì 22 giugno, alle ore 9.30;

- a Maniago martedì 22 giugno, alle ore 15;
- a Palmanova mercoledì 23 giugno, alle ore 9.30;
- a Cervignano mercoledì 23 giugno, alle ore 15;
- a Codroipo giovedì 24 giugno, alle ore 9.30;
- a S. Vito al Tagl. giovedì 24 giugno, alle ore 15.

Si rammenta anche che l'omessa o l'inesatta compilazione delle schede porterà all'esclusione di ogni ripartizione dei contingenti provinciali dei prodotti tessili e generi di abbigliamento.

Direttive del Segretario del Partito all'Ente della Cooperazione

Il Segretario del Partito ha ricevuto il Presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, cons. naz. Fabbrici, insieme con i capi servizio dell'Ente stesso, con i dirigenti delle Federazioni nazionali e con i capi uffici pesca, economico e stampa.

Il Presidente dell'E.N.F.C. ha assicurato il Segretario del Partito dei sentimenti di operosa disciplina che animano i dirigenti e il personale dell'Ente, come tutti i cooperatori, consapevoli della preminente funzione che la Cooperazione è chiamata ad assolvere particolarmente nel campo della produzione e degli approvvigionamenti.

Il Segretario del Partito ha risposto dicendosi lieto di ricevere alla sede Littoria i dirigenti dell'Ente della cooperazione, ed ha precisato il suo pensiero riguardo alla funzione della cooperazione incitando a sviluppare l'attività degli Enti di trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di consumo che sono — fra tutte le altre attività dell'Ente della cooperazione — fondamentali in questo particolare momento.

Non esageriamo

Un notissimo e battagliero foglio giovanile scrive, fra l'altro, in un articolo dal titolo «Frutta, Verdura e un po' di lordura...». « Si tratta ora di ricercare le cause della scomparsa di molti generi dal mercato e di studiare i mezzi rapidi ed idonei per impedire la speculazione. Le cause sono: 1) avidità esosa del ceto rurale, ecc.; 2) l'egoismo sordo del ceto dei ricchi, ecc. ecc.; 3) lo spirito losco di speculazione da parte dei commercianti che accaparrano i generi per confezionarli e venderli il doppio. Il battagliero e simpatico giornale questa volta ha preso una cantonata:»

- 1) perchè i commercianti di frutta e verdura vendono e non confezionano;
 - 2) perchè se anche nel quadro del commerciante c'è quel tale che con la complicità del produttore gli riesce ad essere un disonesto accaparratore, questo commerciante non fa testo. Una rondine non fa primavera!
- E' facile prendere delle cantonate quando si è giovani! Si può facilmente confondere per esempio, il commerciante con l'industriale. E in questi momenti bisogna essere precisi se non si vuole creare delle inutili confusioni.

Notiziario dell'Unione Commercianti

Pubblicità dei prezzi Apposizione dei cartellini indicativi

Il Ministero delle Corporazioni, ha rilevato che da parte dei commercianti, specialmente di prodotti tessili e dell'abbigliamento, non vengono rigorosamente osservate le disposizioni che fanno obbligo di apporre, sulle merci poste in vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

Per quel che riguarda la pubblicazione dei prezzi in generale si richiamano le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 256 del 28 febbraio 1942.

Va ricordato che in base a tale circolare, è stato esteso l'obbligo dell'apposizione del cartellino, senza esclusione di sorta, a tutte le merci esposte al pubblico per la vendita, o nelle vetrine, o all'ingresso dei negozi, o nell'interno dei negozi stessi.

I prezzi inoltre debbono essere applicati in modo chiaro ed appariscente tale da non dar luogo a dubbi e da evitare possibilità di alterazioni.

Particolarmente poi, per i prodotti dell'arredamento, tessili e dell'abbigliamento di qualsiasi materia, lo stesso Ministero ha richiamato la propria circolare n. 298 del 16 aprile 1942 la quale fa obbligo a coloro che esercitano comunque la vendita all'ingrosso o al dettaglio di tali prodotti di apporre un cartellino su ciascun prodotto esistente nel negozio, con l'indicazione del relativo prezzo di vendita, nonché degli estremi necessari ad individuare con precisione la fattura di acquisto.

Stante la necessità di garantire nell'attuale momento l'osservanza di norme che tanta importanza assumono per la salvaguardia degli interessi del consumatore, il Ministero ha infine richiamato l'attenzione delle Autorità locali affinché sia esercitata una più intensa vigilanza allo scopo di evitare qualsiasi infrazione.

Il divieto di vendita di munizioni per caccia

Il Ministero delle Corporazioni ha comunicato che, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento relativo sulla Gazzetta Ufficiale è vietata la vendita ai consumatori delle seguenti munizioni per caccia: cartucce vuote comprese quelle semiscariche, cartucce cariche, pallini di piombo, apparecchi di ricambio e capsule. Sono consentite le vendite dei suddetti materiali fra produttori e commercianti e le vendite fra commercianti.

Seguono varie norme alle quali, a seguito del provvedimento, dovranno uniformarsi i commercianti in attesa della ripresa delle vendite al consumo che sarà disposta a tempo debito dal Ministero delle Corporazioni.

I nuovi prezzi delle acque minerali

Il provvedimento dello scorso ottobre relativo ai prezzi delle acque minerali al consumo, che seguì quello dello scorso maggio riguardante i prezzi delle acque minerali alla produzione, aveva determinato, come è noto una stasi nell'attività commerciale delle acque medesime.

Allo scopo di dirimere tale stasi il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha ora emanato un provvedimento, sollecitato dalla Federazione interessata, col

quale vengono modificati detti prezzi allo scopo di restituire al commercio delle acque minerali la necessaria correttezza.

Per quanto si riferisce ai prezzi e alle condizioni di vendita alla produzione è da rilevare una lievissima riduzione dei prezzi all'origine (circa il 3 per cento anziché l'11 come nel precedente dispositivo) e la spedizione a carico dei produttori, con una maggiorazione però a vantaggio di essi di 40 centesimi per bottiglia da litro — e proporzionalmente per gli altri tagli — quale media dei costi di trasporto.

In tal modo si è cercato di ovviare alle note conseguenze determinate dal provvedimento precedente, che attribuiva l'onere del trasporto al grossista.

Divieto di vendita dei frappè

Avvertiamo tutti i pubblici esercizi della provincia, che in seguito a precise disposizioni, è fatto assoluto divieto della vendita di frappè confezionati con latte. Le ditte inadempienti saranno punite a norma di legge.

Divieto di fabbricazione e vendita di frutta caramellata

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha richiamato che la « frutta caramellata », essendo un prodotto dolciario di quelli non compresi tra i tipi previsti dal D. M. 6 dicembre 1942 XXI e non potendosi assimilare ai gelati di frutta, in quanto non ne ha le caratteristiche fondamentali, non può essere consentita la fabbricazione e la vendita ai sensi del decreto predetto.

I vari tipi di carte annonarie per il quadrimestre luglio-ottobre

Si è iniziata la distribuzione delle carte annonarie per « zucchero, grassi e sapone » e della carta per « pane e generi da minestra » relative al quadrimestre luglio-ottobre 1943.

La nuova tessera per zucchero, grassi e sapone è di color bianco-diamina e differisce inoltre da quella attualmente in circolazione per il formato (ridotto a metà di quello della carta in vigore), composizione tipografica e numero dei buoni di prelevamento per i grassi che da quindici sono stati portati a settimanali. Le nuove tessere del pane e generi da minestra sono stampate su carte color scarlatto-libia, e, al pari di quelle relative al quadrimestre marzo-giugno 1943, sono differenziate in quattro file, di cui 3 recano la sovrastampa in diverso colore di linee diagonali crociate sulla cedola di prenotazione e sui buoni di prelevamento. I quattro tipi della nuova carta per pane e generi da minestra si riferiscono alle sottoindicate categorie di consumatori.

1) il tipo sovrastampato vale per i consumatori in possesso dell'attuale tessera color bianco-diamina, senza sovrastampa per pane e generi da minestra, cioè per i lavoratori il cui nominativo è contrassegnato sullo stato annuario di famiglia con le lettere L.A.P.M.;

2) il tipo sovrastampato con linee verdi si riferisce ai bambini appartenenti al gruppo di età da 0 a 3 anni (cioè che non abbiano superato i tre anni e 364 giorni) per i quali è attualmente in vigore la carta sovrastampata con linee di color verde;

3) il tipo sovrastampato con linee rosse vale per i ragazzi e giovani compresi nel gruppo di età da 9 a 18 anni (la categoria cioè che ha ricevuto anche per il quadrimestre marzo-giu-

gno corrente anno la carta sovrastampata in rosso) sempre che non si tratti di lavoratori cui compete comunque la carta senza sovrastampa né delle altre categorie a supplemento gestanti, convittori, tubercolotici a domicilio) di cui al numero successivo;

4) il tipo sovrastampato con linee nere si riferisce a tutti i consumatori attualmente in pos-

Imposta sull'entrata

Modo di pagamento.

L'Intendenza di Finanza comunica:

« Si richiama l'attenzione del ceto interessato sulle disposizioni del R. D. Legge 3 giugno 1943, n. 452, istituitiva dell'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, il quale ha, tra l'altro, stabilito che la imposta generale sulla entrata e la predetta addizionale si corrispondono: 1) esclusivamente a mezzo di marche quando il loro importo non supera le L. 100; 2) facoltativamente a mezzo di marche o mediante il servizio dei conti correnti postali quando l'importo dei due tributi supera le L. 100 ma non le L. 500; 3) esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali quando tale importo, per ogni entrata, supera le L. 500.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16 GIUGNO c. a. ».

sessò della carta sovrastampata con linee dello stesso colore, cioè per coloro che rientrano nel gruppo di età da 4 a 8 anni e da 19 in poi, nonché, indipendentemente dalla loro età, per le gestanti, i convittori, i tubercolotici a domicilio e gli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate addetti all'addestramento della truppa.

Condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazione alle leggi finanziarie

Nel « Notiziario del Commercio » n. 2 del 15 gennaio scorso, è stato riprodotto il R. D. L. 21-12-1942-XXI, n. 1499, concernente il condono di soprattasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

Come è noto, l'art. 3 di detto decreto subordinava l'applicazione dei benefici concessi con il decreto stesso alla condizione che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè entro il 31 marzo u. s., venissero integralmente pagati i tributi dovuti.

Si richiama ora alla attenzione degli interessati che la legge 31 marzo 1943-XXI, n. 152 (« Gazzetta Ufficiale » del 6-4-1943-XXI) che converte in legge, con modificazioni, il decreto del 21 dicembre n. 1499, ha prorogato al 30 giugno corr. il termine originariamente fissato al 31 marzo u. s., come sopra detto.

Inoltre, con la stessa legge di conversione n. 152, all'art. 1, comma secondo, dopo il n. 2) del decreto 21 dicembre 1942, è aggiunto il seguente:

3) legge sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro approvata con R. D. 30 dicembre 1923-II, n. 3280, limitatamente alle soprattasse prescritte dall'art. 16.

DIFFONDETE
IL COMMERCIO FRIULANO

Imposta di consumo sui grammofoni e radiogrammofoni

Con riferimento a quanto è stato segnalato con la circolare federale n. 25 del 24 marzo u. s. a seguito dell'emanazione del R. D. L. 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di consumo sui grammofoni e sui radiogrammofoni, si ritiene opportuno precisare, per norma delle ditte interessate, che l'art. 4 di detto R. D. L. stabilisce semplicemente la estensione di detta imposta ai grammofoni e radiogrammofoni comprendendoli tra i mobili di qualità fine: quindi l'applicazione dell'imposta medesima deve avere luogo seguendo le stesse norme vigenti per questi ultimi.

Al riguardo l'art. 30 del Regolamento 30 aprile 1936-XVI, n. 1138, stabilisce che sotto la denominazione di « mobili » a gli effetti dell'imposta di cui si tratta, vanno comprese anche le parti finite, purché predisposte in modo da indicare l'uso cui sono destinate.

E' quindi fuor di dubbio che anche i motori fonografici e gli apparecchi radio destinati ad essere incorporati nei radiogrammofoni, presi a se stanti debbono essere assoggettati all'imposta trattandosi di parti finite del cui uso non v'è possibilità di equivoco.

A maggior ragione perciò sia i motori che gli apparecchi predetti vanno colpiti dal tributo in parola allorché sono già incorporati nei radiogrammofoni, poiché essi costituiscono parti integranti, anzi essenziali di questi ultimi, mancando le quali i mobili nei quali vanno montate perderebbero la loro caratteristica di radiogrammofoni.

Prezzo requisizione bombole metano

Il Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale del Commercio, facendo riferimento alle disposizioni contenute nella circolare P. 55 del 7 marzo 1941, comunica che il prezzo base delle bombole aventi la capacità di litri 44, il diametro di millimetri 229, la lunghezza di millimetri 1330 e il peso di chilogrammi 48 deve raffigurarsi in lire 558 anziché lire 593.

Rimborso arretrati di aggio sui valori ai rivenditori di generi di monopolio

Molti rivenditori lamentano di non avere ancora riscosso la differenza del maggior aggio valori bollati loro spettante in seguito all'aumento degli stessi avvenuto sino dal gennaio u. s., affermando che gli uffici competenti a versare tale differenza dichiarano di non aver ricevuto istruzioni in merito. Tale asserzione non risponde al vero in quanto le istruzioni in materia sono state date, sino dal 15 marzo 1942-XX, dal Ministero delle Finanze, con circolare n. 142285 « Nuova misura dell'aggio spettante ai rivenditori secondari di valori bollati - legge 22 gennaio 1942-XX, n. 26 », che trascriviamo:

« Per quanto riguarda invece il rimborso che spetta ai distributori di generi di monopolio, è stato disposto che ciascun interessato presenti apposita domanda, in carta libera, all'Intendenza di Finanza, per il tramite dell'Ufficio del registro o dell'Istituto di credito presso il quale effettua i prelevamenti. Nella domanda dovranno risultare la data e l'ammontare di ciascun prelevamento di valori bollati con l'indicazione del minore aggio e della somma di cui è dovuto l'accreditamento ».

Imposta di R. M. di cat. C2 Indennità di presenza agli operai

Per opportuna conoscenza si comunica che il Ministero delle Corporazioni — Direzione Generale del Lavoro e della Previdenza Sociale — con nota del 12 maggio u. s., num. 31594 ha dichiarato di avere interpellato il Ministero delle Finanze in merito al trattamento tributario cui deve essere assoggettata l'indennità di presenza istituita a favore di tutti i lavoratori a decorrere dal 21 aprile 1943-XXI, e che da parte di quest'ultimo Ministero è stato stabilito analogamente a quanto già dichiarato per altre indennità analoghe, che le indennità di presenza non devono concorrere a formare il minimo imponibile delle mercedi operaie, con la conseguenza che esse sono soggette all'imposta di R. M. o al contributo straordinario del 2 per cento a favore delle famiglie dei richiamati solo se per cepte da operai il cui salario ordinario, indipendentemente dalla corresponsione di dette indennità, sia rispettivamente assoggettabile all'uno o all'altro tributo.

Trattamento di impiegati assunti da aziende private in sostituzione dei richiamati, alle armi e richiamati essi stessi

Il Ministero delle Corporazioni ha recentemente esaminato varie questioni sorte in merito al trattamento da farsi — in applicazione dell'art. 31 della legge 10 giugno 1940, n. 653 — agli impiegati privati o assimilati assunti in sostituzione dei richiamati e richiamati anch'essi.

Nella risoluzione di tali questioni il Ministero delle Corporazioni si è anzitutto attenuto al principio che la legge 10 giugno 1940 assicura al personale assunto in sostituzione dei richiamati e richiamato anch'esso soltanto il trattamento economico precedentemente goduto e quindi ha ammesso la piena facoltà delle aziende di licenziare detto personale sia al momento del ritorno in servizio dei sostituiti sia quando esso viene richia-

mato e conseguentemente lascia il lavoro.

Detta determinazione deriva dalla esatta applicazione dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge ed è giustificata dalla necessità che le aziende non siano tenute a mantenere in servizio un numero indeterminato di lavoratori per una sola prestazione.

Affermato il principio che il richiamo dei sostituti dei richiamati risolve, « ope legis », il rapporto di lavoro da essi instaurato, il Ministero delle Corporazioni ha tratto la conseguenza logica che nel caso in cui i lavoratori in questione dovessero usufruire durante il richiamo di licenze straordinarie non inferiori a 30 giorni o di licenze di convalescenza di durata superiore a un mese essi non potrebbero pretendere la automatica riassunzione in servizio da parte dei loro ex datori di lavoro.

Infine, ad evitare che i richiamati suddetti potessero ingenerare confusioni, il Ministero delle Corporazioni ha ritenuto opportuno ribadire il principio che il trattamento economico spettante a norma di legge ai sostituti dei richiamati, richiamati anch'essi, grava sulla Cassa appositamente istituita presso l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale il quale è tenuto altresì, alla stregua di quanto esso fa nei riguardi dei trattenuti alle armi, al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

I principi esposti dal Ministero delle Corporazioni sono quanto mai interessanti perché chiariscono alcuni punti relativi al trattamento di richiamo dei lavoratori assunti in sostituzione di richiamati, che fino ad ora avevano dato luogo ad alcune incertezze.

Precisazioni per la vendita delle calzature

A seguito di chiarimenti pervenuti dai superiori organi, si precisa che le calzature tipo C da uomo, da donna e da ragazzi, confezionate con tomaia di ritagli di pelle applicata a fondo di legno oppure di altri sistemi di fondo a lavorazione economica, sono da considerarsi di tipo estivo e, perciò, la relativa vendita non è bloccata né occorre far denuncia di tali calzature.

AUTARCHIA ALIMENTARE

Contribuite alla battaglia economica allevando CONIGLI DA CARNE e da PELLICCIA di RAZZE PREGIATE
Vendita riproduttori ed allievi selezionati - CONSIGLIERI NAZIONALI - ACCESSORI
EN CIA Via Aquileia, 64 interno - UDINE
Chiedete listino o visitateci



BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.-; Riserve L. 11.725.000.-

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO
DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA
DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO -
LATISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE -
MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO -
PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE -
PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S.
GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO -
TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS -
IGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS -
TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA -
NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE
DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

RUBRICA DELL'ARTIGIANATO

(Comunicazioni ufficiali della Segreteria provinciale dell'Artigianato di Udine)

La disciplina della macinazione nei molini per conto terzi

La Confederazione fascista degli Industriali, ha comunicato che il Ministero delle Corporazioni, d'intesa con quello dell'Agricoltura e delle Foreste — in considerazione delle situazioni determinatesi in seguito alla concentrazione dei molini, per conto terzi per cui si rende opportuno dare la possibilità ai molini rimasti aperti di eseguire per conto dei produttori tutte le macinazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dalle eventuali limitazioni di attività previste dalle rispettive licenze — ha disposto che i molini medesimi possano d'ora in poi — sempre che l'attrezzatura degli impianti risponda ai dovuti requisiti — eseguire la macinazione di tutti i prodotti la cui lavorazione risulti autorizzata dalle bollette di macinazione (grano, granoturco, segale e orzo), oppure (per i cereali minori e altri prodotti per l'alimentazione zootecnica) dalle autorizzazioni podestarili previste dalla circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste n. 52 dell'8 febbraio u. s. ancorchè le rispettive licenze siano limitate alla macinazione di una parte soltanto dei prodotti in questione.

Denuncia superi di resa.

Si è rilevato che non tutti i molini artigiani hanno provveduto alla denuncia ed alla consegna dei superi di resa ottenuti dalla macinazione del frumento, del granoturco, della segala e dell'orzo. Si invitano i ritardatari ad attenersi alle disposizioni ricevute, ricordando che le denunce debbono avvenire entro il 2 di ogni mese, servendosi delle cartoline a suo tempo inviate a cura della Segreteria dell'Artigianato e che tali denunce debbono essere fatte anche se negative.

Dato di macinazione molini artigiani.

Il competente Ministero ha stabilito che a partire dal 1. giugno corr. il dato di macinazione dei molini artigiani sia fissato in L. 13 per i molini elettrici ed in L. 11 per i molini idraulici. Tale dato è valevole per tutti i prodotti di cui esiste obbligo della registrazione di carico e scarico.

Resa di macinazione del granoturco.

E' stata stabilita la resa del granoturco del 98% senza degerminazione per il cereale macinato sia presso i molini industriali che presso i molini artigiani.

Cassa di compensazione molini.

Si annuncia che presso la Confederazione fascista degli Industriali è in atto la costituzione di una Cassa di Compensazione per i molini, che incomincerà a funzionare non appena sarà stato attuato il piano di concentrazione molini.

Macinazione cereali per uso zootecnico.

Si avvertono ancora una volta i mugnai che col 1. maggio è stata ripresa la macinazione dei cereali per uso zootecnico in quanto il termine fissato dal noto decreto prefettizio che vietava tali macinazioni, è scaduto il 30 aprile u. s.

Provvedimenti di polizia.

Sono state arrestate in Flaibano cinque persone, tutte del luogo, quali promotrici di manifestazioni di protesta per il sequestro di 16 bollette di macinazione risultate alterate presso il molino del luogo a due Agenti di controllo della Segreteria provinciale dell'Artigianato.

Altre due persone di Colloredo di Prato sono state arrestate e deferite all'Autorità Giudiziaria per avere obbligato un incaricato della Segreteria predetta a strappare un verbale di contravvenzione redatto a carico di una donna che aveva abusivamente macinato kg. 27 di granoturco.

per l'adeguamento della vecchia tassa di circolazione alla nuova tassa unificata.

Al riguardo il Ministero delle Finanze ha fatto rilevare che le dette quote trasporti non possono essere tenute presenti ai fini dei versamenti integrativi, non essendo ciò previsto dal R. Decreto-Legge 10 marzo 1943 XXI, n. 94. Il Ministero, però, si riserva di esaminare benevolmente le domande di rimborso che gli interessati intendessero presentare.

Tali domande, corredate dai necessari elementi di prova, vanno compilate in carta da bollo da L. 8 ed indirizzate al Ministero stesso.

Trasporto di determinate merci con automezzi

Il Consiglio Provinciale delle Corporazioni comunica:

Poichè si è rilevato che non tutti gli utenti dell'autotrazione osservano le disposizioni impartite con il decreto prefettizio n. 5006 del 20 febbraio 1943-XXI relativo al divieto di trasportare con automezzi determinate merci si precisa nuovamente che le merci per cui vige il divieto di trasporto sono le seguenti:

- Materiale edile che non debba impiegarsi in costruzioni effettuate nell'interesse del pubblico, per edifici di case economiche e popolari, per esigenze militari, per fabbricati agricoli;
- Mobili nuova e soprammobili;
- Oggetti di uso domestico e di arredamento;
- Oggetti di abbigliamento in genere;
- Stoffe e tessuti;
- Maglierie e mercerie;
- Pellami e calzature;
- Macchine da cucire e parti di ricambio;
- Generi di profumeria;
- Biancheria avviata ai centri di raccolta per lavanderia o rimessa ai clienti;
- Libri e stampati;
- Carte da parati e da macero;
- Ceramiche, chincaglierie e vetri;
- Dolciumi, pasticcerie e gelati;
- Materiale fotografico, apparecchi radio;
- Fiori e piante ornamentali.

Il Consiglio, qualora sussistano particolari ragioni per l'effettuazione di trasporti delle merci predette, rilascerà di volta in volta le autorizzazioni che verranno richieste dagli utenti. Le domande per ottenere tali autorizzazioni dovranno essere inoltrate in carta libera all'Ufficio trasporti del C. P. C. in via Lovaria, 3 (sportello n. 3).

Il Consiglio comunica che agli autoveicoli che effettuano trasporti delle merci su indicate senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte verrà negata ogni assegnazione di carburanti e lubrificanti.

Informazioni

per voi lettori

Condominio
Per l'art. 8 del R. D. L. 15 gennaio 1934, numero 56, come per l'art. 1120 del nuovo C. C., se la innovazione impedisce, sia pure ad un sol condominio, l'uso o il godimento della cosa comune, non basta la volontà della maggioranza dei condomini per deliberarla ma occorre il consenso unanime di tutti.

Apprendisti
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non può superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo nel numero di questi anche coloro per i quali non è ammesso l'apprendistato. E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche alle aziende commerciali che abbiano solo uno o due lavoratori alle loro dipendenze.

RUBRICA DEI QUESITI

LICENZA DI FRIGORIFERO SCADUTA

Domanda (P. Q. Pordenone) — Prego dirmi se esiste contravvenzione per la rinnovazione della licenza per frigorifero scaduta il 23 ottobre 1942.

Risposta — Sì. E la penalità è di quattro volte la tassa dovuta, ridotta — d'ufficio — al sesto, qualora vi presentiate spontaneamente all'Ufficio del Registro per la rinnovazione della licenza di che trattasi.

LICENZA COMMERCIALE SCADUTA

Domanda (G. B. Udine) — Tre anni or sono, avendomi la Agenzia delle Imposte tassato enormemente, cessai ogni mia attività commerciale e depositai la licenza di commercio al Comune. Non svincolai, invece, la cauzione relativa alla licenza. Ora mi si assicura che non avendo svincolato detta cauzione, ho diritto alla depositata licenza. Quali pratiche devo fare all'ufficio?

Risposta — Nessuna, in quanto se voi avete, come scrivete, cessata ogni attività commerciale, avete non « depositata », ma « restituita » al Comune, la licenza che questo vi aveva rilasciato per poter esplicare la vostra attività commerciale. Ma ammesso pure che voi abbiate inteso « depositare » presso il Comune la vostra licenza, non vi ha dubbio che questa sia stata revocata dalla competente commissione per la disciplina del commercio, in quanto detto organo ha fissato un termine massimo di sei mesi per il deposito delle licenze di che trattasi.

Potreste chiedere una nuova licenza: non vi consigliamo, però, a farlo in quanto vi verrebbe certamente negata in base a precise disposizioni ministeriali. Vi consigliamo, invece, di prelevare qualche azienda che sta per chiudersi e di guardarvi dai faciloni, che sono molto spesso dei venditori di fumo.

Giurisprudenza

EFFETTI LEGALI - VALORE PROBATORIO. — Le lettere e le fatture non copiate in copialettere o copiatatture, legalmente tenuti, possono essere ugualmente prodotte presentando in giudizio le copie fatte colla carta carbone, ma è ovvio che, se sono contestate dalla parte avversa, esse possono avere un valore probatorio molto minore, sia per l'esattezza del loro contenuto, sia agli effetti della data certa o della regolarità della firma, specialmente considerando che quest'ultima non viene in genere riprodotta nelle copie.

MANCATA TENUTA DEI LIBRI COPIA-FATTURA E COPIALETTERE - NUOVO CODICE. — L'art. 2214 del nuovo Codice civile dispone solo che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale od industriale deve:

«... conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle let-

tere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori ».

Ne deriva che, agli effetti legali, non sarebbe più obbligatoria la copiatura della corrispondenza e delle fatture nei libri copialettere e copiatatture.

Protesti cambiari

Comunicato.
I protesti cambiari dei richiamati alle armi non vengono pubblicati. Gli interessati ne diano documentata comunicazione in tempo utile.

La Direzione

Dr. Guido NICOLETTI
SPECIALISTA
OSTETRICO - GINECOLOGO
Piazza Marconi 9 (Mercatovecchio)
UDINE - Tel. 17-77
Consultazioni ore 11-12 e 14-16
ASSISTENZA AI PARTI
e operazioni ginecologiche
in Casa di Cura Dr. Baldassarre
Via Duca d'Aosta
(già via Cussignacco)

PER

CONIGLI, GALLINE, COLOMBI, ANITRE, OCHE, FARAONE, TACCHINI, FAGIANI, UOVA, PULCINI, RAZZE PREGIATE.

Parco allevamenti: F.lli POZZO
UDINE - Vicolo degli Orti, 1 - UDINE
— Visitateci —

olivetti

Macchine per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia
Ditta Enrico Tudelli
UDINE — Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29
Via Cavour, 2 - Telef. 8-60
GORIZIA — Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07

La TINTORIA-LAVANDERIA
PULITURA A SECCO
G. COMINO
Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19
Rinnova cappelli borghesi, alpini e da
cerdote, abiti sbiaditi e macchiati.
Conceria e tintoria di pellicce.
Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

TRASPORTI

L'assegnazione di autocarri nuovi di fabbrica

Continuano a pervenire ai vari Ministeri domande intese ad ottenere l'assegnazione di autocarri nuovi di fabbrica.

Premesso che per ovvie ragioni l'impiego di autocarri di media e grande portata nuovi di fabbrica va di massima riservato alle Forze Armate, si informano gli interessati che per meglio attuare la disciplina dei trasporti civili al servizio della Nazione in guerra sarà provveduto a derequisire un limitato numero di autocarri di analoghe specie.

Chi aspira alla assegnazione di tali autocarri deve farne domanda in carta da bollo di L. 8, redatta secondo lo schema di cui potrà aversi conoscenza presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile o presso gli Uffici provinciali delle corporazioni.

Le domande, corredate dai documenti che ciascun interessato creda utile allegare per avvalorare la richiesta dovranno essere prodotte alla Delegazione di zona del Ministero della produzione bellica od alla Sezione provinciale dell'alimentazione (Servizio trasporti) od al Consiglio provinciale delle corporazioni a seconda del genere del trasporto che si dovrebbe effettuare con l'automezzo o con gli automezzi richiesti. In particolare al terzo indirizzo, cioè al C.P.C., saranno da inviare le domande per tutti i trasporti che non siano di pertinenza della Produzione bellica o dell'alimentazione.

Le domande verranno raccolte, graduate ed esaminate dal Comitato di coordinamento autoveicoli istituito presso il Ministero delle comunicazioni.

Decadono tutte le domande già inoltrate ai vari Ministeri non redatte conformemente allo schema tipo.

Gli interessati potranno ritirare quegli allegati che avessero

prodotto insieme alle precedenti domande ove lo ritenessero utile agli effetti delle nuove richieste da fare.

Si raccomanda di mantenere le richieste nei più ristretti limiti possibili perchè la derequisizione sarà assai limitata.

La stessa procedura sarà da seguire nei riguardi di automezzi per trasporti merci, nuovi di fabbrica di qualsiasi specie e comunque azionati la cui consegna è subordinata alla preventiva autorizzazione da richiedere ed eventualmente ottenere ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero delle corporazioni del 26 aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1. maggio 1943 XXI che fa divieto di vendita e di consegna degli autoveicoli industriali e dei loro

rimorchi nuovi di fabbrica.

Tra gli automezzi nuovi di fabbrica che possono richiedersi a norma del detto Decreto Ministeriale non sono compresi autocarri di media e grande portata con motore a scoppio o motore Diesel, mentre sono compresi: autofurgoni e piccoli autocarri con motore a scoppio su telai di autovetture, motocarri motofurgoni, rimorchi.

La tassa sugli autotrasporti e il rimborso delle quote già versate

In seguito alla fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi, attuata con il R. Decreto-Legge 10 marzo 1943 XXI, n. 94, è stato proposto il quesito se le quote della tassa sui trasporti, versate dal 1. gennaio c. a. direttamente agli Uffici del Registro o per mezzo dell'abbonamento — in ottemperanza all'art. 10 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1942 XX, n. 772 — possano tenersi in conto, ai fini dei versamenti integrativi,

Appello al risparmio

Un nuovo prestito di guerra è in corso in questi giorni perchè i risparmiatori italiani abbiano modo di venire incontro alle necessità belliche alimentandone il graduale finanziamento. I Buoni del Tesoro saranno questa volta quinquennali e le prime due serie di cinque miliardi ciascuna verranno lanciate sino al 21 giugno al prezzo di 97 lire fruttanti l'interesse del 5 per cento. Con la presente emissione vengono ribadite solennemente le garanzie privilegiate di cui godono questi prestiti di guerra sopra tutto nel dopoguerra nei confronti di ogni altro bene patrimoniale. Tali garanzie, per virtù di precise disposizioni legislative, faranno di questi titoli la base e la continuità

della solidità patrimoniale familiare, nei confronti della dote e delle successioni, a corollario della politica familiare instaurata e praticata dal fascismo.

Anche per questo il presente prestito diventa di fronte ai risparmiatori il prestito tipo per eccellenza, ossia quello che riafferma e conserva i principi tributari della finanza italiana, di dare tutta la sicurezza a chi ha dato il proprio appoggio allo Stato consegnandogli i propri risparmi.

Il nemico guarda ansiosamente agli sviluppi della nuova emissione nella speranza di intravedere nel popolo italiano un motivo di stanchezza da cui trarre immediatamente partito. Ma penseranno i risparmiatori italiani a toglierli anche da questa illusione.

IMPOSTE E TASSE

Imposta generale entrata Chiarimenti sull'applicazione dell'accordo 27 giugno 1942 n. 66518

E' stato fatto presente al Ministero delle Finanze che alcuni Uffici del Registro non concedono gli abbuoni stabiliti dall'accordo 27 giugno 1942, n. 66318 (complementare di quello 27 dicembre 1942, n. 71836) stipulato ai fini della pratica applicazione nei confronti dei dettaglianti di generi alimentari dei provvedimenti di esenzione portati dai RR. DD. LL. 19 febbraio 1942, n. 53 e 2 marzo 1942 n. 88, a quegli esercenti che abbiano omesso di presentare la denuncia di cui all'art. 3 del citato accordo n. 66318 e l'abbiano presentata oltre il termine fissato in detto articolo e successivamente prorogato.

Il predetto Ministero, con circolare n. 72528 del 3 c. m. agli Ispettorati Compartimentali delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari ha dichiarato di ritenere che, nella particolarità del caso segnalato, avuto riguardo ai criteri informativi del detto accordo complementare, la concessione dei citati abbuoni non possa essere negata agli esercenti che abbiano presentato tardivamente la prescritta denuncia, salva, ben s'intende, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 (terzo comma) della legge 19 giugno 1943, n. 762.

Di detti abbuoni non posso invece beneficiare gli esercenti che hanno omesso di presentare la predetta denuncia. Giova infatti osservare al riguardo che la denuncia, sia pure attraverso una manifestazione unilaterale del contribuente soggetta di poi a controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria, costituisce l'elemento base per stabilire se il contribuente stesso effettua anche la vendita di generi alimentari esentati dal pagamento dell'imposta sull'entrata con i provvedimenti legislativi n. 53 e 88. La omissione deve quindi considerarsi alla stregua di una dichiarazione *negativa*, nel senso cioè che l'esercente, pur effettuando la vendita al dettaglio di generi alimentari, non vende per altro generi alimentari esenti da imposta.

Gli Ispettorati sono stati incaricati d'impartire conformi direttive agli Uffici del Registro della loro rispettiva circoscrizione.

Grassi animali

Il Ministero delle Finanze, ribadendo il concetto della declaratoria del 12 giugno a. s., n. 62896, conferma nuovamente con risoluzione del 3 c. m., n. 60455, che gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei *grassi non commestibili* di bestiame bovino, ovino ed equino, sono soggetti all'imposta sull'entrata nei modi normali e quindi l'imposta è dovuta anche per i passaggi di detti grassi e delle ossa dal macellaio agli stabilimenti di colatura.

Il predetto Ministero condive però con noi il parere che i detti grassi sono esenti dall'imposta sull'entrata, in quanto venduti allo stato fresco e quindi alimentare, poiché cadono sotto il disposto del R. D. L. 2 marzo 1942-XX, n. 88 che esenta il commercio del bestiame bovino, suino, ovino ed equino e delle relative carni da detta imposta.

Prodotti zootecnici - Budella

Con riferimento alla nostra circolare n. 38048/132 del 22 marzo u. s., si porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle Finanze ha accolto la richiesta di sanatoria per il passato.

Con nota n. 62623 del 3 c. m. il predetto Ministero, in considerazione dei dubbi sorti in ordine all'applicazione del tributo alle vendite di budella, tanto fresche che conservate o essiccate, destinate ad uso industriale, dichiara che per quanto concerne gli atti economici relativi al commercio delle budelle destinate ad uso industriale posti in essere anteriormente alla data della declaratoria n. 66788, cioè del 10 marzo u. s., possa prescindersi da qualsiasi rilievo sia per la imposta che per la relativa penale. Dovrà peraltro darsi corso ai contesti già elevati con regolare verbale di accertamento.

Pertanto le fatture eventualmente rilasciate dopo il 10 marzo u. s. senza il pagamento dell'imposta sull'entrata *devono essere subito regolarizzate*.

Castagne secche

Il Ministero delle Finanze, interessato dalla Confederazione, con risoluzione del 20 aprile a. c. n. 62445 ha dichiarato che le castagne secche sono da considerarsi prodotti ortofrutticoli, e pertanto scontano l'imposta sull'entrata all'atto della immissione in consumo a norma delle disposizioni contenute nella parte II dell'accordo 27 dicembre 1941-XX, n. 71836, stipulato per il pagamento dell'imposta sulla entrata per l'anno 1942 da parte di dettaglianti di generi vari e rinnovato per l'anno corrente con l'accordo generale 27 dicembre 1942-XXI, n. 72452.

Ne consegue che gli scambi del prodotto sopra indicato tra produttori e grossisti, fra grossisti ed altri commercianti all'ingrosso sono esenti da imposta sull'entrata e le fatture relative, se ed in quanto emesse, sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegata A al R. D. L. 30 dicembre 1923-II, n. 3268, nella misura prevista dal R. D. L. 11 maggio 1942-XX, n. 501.

Lo stesso naturalmente dicitisi delle nocciuole e delle mandorle sgusciate.

Indicazione del mittente sulle corrispondenze

CHIARIMENTI MINISTERIALI

Nel mese di ottobre dell'anno passato quasi tutti i giornali riportavano i chiarimenti circa le disposizioni emanate in quell'epoca per l'invio della corrispondenza. In un primo tempo sembrava, che questa indicazione dovesse essere scritta a mano (preferibilmente manoscritta, dicevano i chiarimenti). In un secondo tempo era anche ammesso di usare un timbro lineare. Anche sulle buste e biglietti intestati a ditte, enti pubblici e privati pareva fosse fatto obbligo di apporre nome e cognome e indirizzo dello scrivente.

Questi chiarimenti sono la causa per cui ancora oggi la maggior parte delle ditte pur usando buste intestate al mittente, appone con un timbro, o scritta a mano, tale indicazione.

I chiarimenti del Ministero dell'Interno su questo argomento, dicono per contro testualmente che la indicazione del

mittente può essere apposta in qualsiasi maniera e cioè a stampa, a mano, a macchina, o a mezzo di timbri. Le corrispondenze di enti privati (Aziende, Società, Ditte, Banche, ecc.) se racchiuse in buste intestate agli enti mittenti non debbono portare altre indicazioni ai fini voluti del citato disposto.

E' quindi errata l'interpretazione secondo cui su tali corrispondenze occorra l'indicazione nominativa di una « persona fisica ».

SCADENZE

Mese di Giugno

18 GIUGNO. - Ultimo giorno di tolleranza per il pagamento della terza rata delle imposte, sovrimeposte e tributi predetti.

21 GIUGNO. - Termine per il pagamento della terza rata delle imposte e tasse con l'indennità di mora del 2 per cento; dopo questo ultimo giorno l'indennità di mora diventa del 6 per cento.

25 GIUGNO. - Da tale data a tutto il 29 giugno ha luogo la pubblicazione dei ruoli suppletivi della seconda serie delle imposte dirette per l'anno in corso e per quelli precedenti.

30 GIUGNO. - Ultimo giorno per la dichiarazione delle variazioni nel numero degli avvisi soggetti al pagamento della tassa di bollo di cui all'art. 86 n. 3 della Tariffa del Bollo allegato A.

Scade la seconda rata trimestrale di abbonamento al bollo.

Scade il termine per la presentazione all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette della denuncia di omissione o irregolarità di notifica dell'avviso di accertamento e per errori materiali o duplicazioni nel ruolo principale e nei ruoli suppletivi di prima serie delle Imposte Fabbricati terreni, Ricchezza Mobile, Complementare e Celibi dell'anno precedente.

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 25 maggio 1943-XXI ha pronunciato il seguente decreto

contro

Frisano Ermes di Giovanni, di anni 38, nato e residente in Mereto di Tomba, imputato del reato di cui all'art. 516 C. P. per avere il 13-4-1943 in Mereto di Tomba posto in vendita latte alimentare risultato annacquato al 13 per cento circa.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 200 di multa ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale « Il Commercio Friulano ».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere

f.to DE ECCLESIS

Il Pretore di Udine

in data 17 maggio 1943-XXI ha pronunciato il seguente decreto

contro

Puppo Luigi fu Angelo, di anni 72 nato e residente in Martignacco, imputato del reato di cui all'art. 516 C. P. per avere il 6-3-1943 in Ceresetto posto in vendita latte alimentare risultato scremato.

(OMISSIS)

condanna il suddetto alla pena di L. 200 di multa ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale « Il Commercio Friulano ».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere

f.to DE ECCLESIS

3 mercati agricoli

CEREALI

Con la pubblicazione del R. D. L. 10 maggio 1943 nella Gazzetta Ufficiale entrano in vigore le nuove disposizioni che regolano la disciplina della raccolta, della destinazione dei cereali e delle fave, introducendo norme di fondamentale importanza ai fini del più regolare svolgimento degli ammassi.

Nei rapporti compartimentali che il Ministro dell'Agricoltura sta effettuando viene anche illustrata la nuova disciplina affinché tutti gli Organismi preposti alla sua attuazione, direttamente o indirettamente, conoscano gli obblighi che ad essi incombono e diano pertanto tutta la loro leale e fervida collaborazione per assicurare al Paese maggiore regolarità degli approvvigionamenti di pane e generi da minestra.

Intanto la mietitura si è iniziata nelle regioni meridionali ed i raccolti appaiono come previsto soddisfacenti. L'acceleramento delle operazioni di trebbiatura farà sì che presto il primo grano del 1943 sarà consegnato agli ammassi.

FORAGGI E BESTIAME

Gli agricoltori in diverse zone attendono qualche precipitazione atmosferica che valga a migliorare le coltivazioni foraggere le quali soffrono della prolungata siccità (Marche). In altre zone sono in corso le operazioni di fienagione favorita dal bel tempo.

Non vi sono novità da segnalare per quanto riguarda le consegne del bestiame che si svolgono regolarmente secondo le precettazioni. E' stato ribadito che le spese di prelievo coattivo del bestiame presso le aziende quando non sia consegnato ai raduni, come da precettazione, siano a totale carico degli agricoltori, i quali pertanto faranno bene a non esporsi a rischi di sorta in merito.

Nel comparto suini si è registrata una leggera ripresa dei lattonzoi e dei magroni senza tuttavia raggiungere i prezzi più elevati che si erano constatati nei mesi precedenti.

LATTE E LATTICINI

La produzione lattiera ha registrato una leggera flessione stagionale dovuta all'avanzata del tempo caldo. Naturalmente le disponibilità di latte alimentare e di latte industriale sono generalmente inferiori dell'anno precedente, stessa epoca, ma si spera che con nuovi accorgimenti disciplinativi delle produzioni attraverso i più capillari controlli delle Aziende e delle destinazioni nonché con la miscela del siero nel latte alimentare destinato ad alcuni grandi centri, tale disponibilità possa presto portarsi su un migliore livello.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Le condizioni che hanno nelle settimane precedenti influenzato l'approvvigionamento dei mercati di consumo si sono accentuate sicché l'apporto degli ortaggi e della frutta ai grandi centri urbani è risultato limitato e comunque non adeguato alle richieste.

Gli Organi preposti alla vigilanza di questo servizio stanno facendo tutto il possibile per migliorare la situazione che è particolarmente dovuta al periodo di saldatura con la nuova campagna ortofrutticola.

BOZZOLI

La campagna bacologica è in pieno svolgimento. Quasi dovunque gli allevamenti favoriti dall'ottimo andamento stagionale si stanno portando alle ultime età e ben presto quindi si avranno le operazioni di raccolta dei bozzoli e le prime consegne degli ammassi. La fissazione dei prezzi della foglia di gelso è stata effettuata an-

che in altre provincie: le quotazioni della foglia su pianta variano da un minimo di L. 15 a un massimo di L. 40, mentre per la sfrondata vanno da un minimo di L. 30 a un massimo di L. 50 al quintale.

VINO

Continua a registrarsi un notevole rallentamento nel rifornimento del vino ai grandi centri di consumo, sebbene dalle zone di produzione siano segnalati più attivi scambi.

Stato Civile di Udine

Dal 17 Maggio al 13 Giugno 1943 - XXI

Nati	128
Morti	105
Matrimoni	43

Disciplina produzione laterizi

D. M. 7-5-1943 XXI (G. U. n. 111 del 13-5-1943 XXI) - « Disciplina della produzione e della distribuzione dei materiali laterizi ». Detto Decreto disciplina la produzione di qualsiasi materiale laterizio da costruzio-

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Tag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE

Via Treppo 1 - Telef. 2-52

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Via Troncole e al ponte di Ceresetto. UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. P. et. 8775 Udine 8-6-928

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO
Specialista per le malattie
d'ORECCHIO - NASO - GOLA
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

ne, nonché la distribuzione e la vendita dei mattoni pieni, dei mattoni forati comuni, delle tegole marsigliesi e dei coppi, di qualsiasi dimensione.

Dott.ssa G. FILECCIA

Medicina Generale
Specialista Malattie Bambini
Viale Venezia, 73 - telef. 19.99
riceve dalle 16 alle 17

L'ortopedico NICOLA BECCHI

Nuova Sede: via Del Grola N. 1 A
MONSELICE (Padova)

specialista per l'immobilizzazione dell'

ERNIA

(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smessone l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.
Ringrazio e mi firmo

Babolin Romano
Creola di Saecolongo
(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a

UDINE: Giovedì 17 Giugno, Al-

bergo Croce di Malta.

Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334

Erika

DITTA
ELIOS

ORTOLANI

UDINE

Piazza Duomo N. 5

Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo

Duplicatori - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA

per riparazioni di qualsiasi macchina